

Presidente stesso era relatore, quindi non c'era questa doppia sponda che normalmente, insomma, in altri casi si ha del relatore e del Presidente che hanno entrambi studiato la causa, quindi lui l'unico che conosce gli atti di causa, e pertanto la sua relazione segue gli appunti che lui porta in Camera di Consiglio, sui quali si apre la discussione, così è avvenuto anche per l'omologazione del concordato". Come ci ha rappresentato il giudice Celotti, la collegialità è strumento che funziona secondo un percorso indirizzato comunque dal relatore, che in questo caso ben può essere stato in grado di condizionare la decisione. Ora, la Difesa Greco contesta l'affermazione del Tribunale, dove si dice che Greco, che pure ha fatto l'accesso presso i locali della FEDIT per esaminare la regolarità delle scritture contabili si sarebbe limitato sostanzialmente a rilevare alcune minime irregolarità. La Difesa Greco sostiene addirittura: non è vero, l'accesso sarebbe stato fatto soltanto per fare l'annotazione in calce alle scritture contabili, previste dal 170, Legge Fallimentare. Dice: non compete al Tribunale verificare la regolarità delle scritture contabili. Ora questo mi meraviglia non poco non solo perché esiste un articolo 160, Legge Fallimentare, che dice assolutamente il contrario, ma perché è stato fatto. Allora leggo nel provvedimento di omologa: "in data 16 luglio il Giudice, su delega del Collegio, si portava in via Curtatone, sede degli uffici della Federconsorzi, allo scopo di controllare la

•